

INTERNAL

# Sharenting Condividere o non condividere?

## La sovraesposizione digitale dei minori e i suoi effetti

4 marzo 2025

## Linee guida e provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali



In collaborazione con



MODALITA' IN PRESENZA

# SHARENTING

## CONDIVIDERE O NON CONDIVIDERE?

La sovraesposizione digitale dei minori e i suoi effetti

4 marzo 2025

(Ore 15:00 – 18:00)

**Dott.ssa Avv. Francesca Orfanelli**

La partecipazione avviene a titolo personale e le opinioni espresse nel corso della medesima non vincolano in alcun modo l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

## Compiti del Garante – art. 57 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 2016/679 («GDPR»)



**IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SI OCCUPA, TRA L'ALTRO, DI:**

promuovere la consapevolezza e favorire la comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in relazione al trattamento



sono oggetto di particolare attenzione le attività destinate specificamente ai minori



La partecipazione avviene a titolo personale e le opinioni espresse nel corso della medesima non vincolano in alcun modo l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

## Dove siamo - [La sua privacy vale molto più di un like - Spot sharenting - Garante Privacy](#)



Nel gennaio 2025 parte la nuova campagna di comunicazione istituzionale lanciata dal Garante Privacy contro il cosiddetto “sharenting”, cioè la condivisione sui social, costante e ossessiva, da parte dei genitori di foto e video dei propri figli

Un professore, mette in guardia, in modo ironico, una classe di genitori sui rischi dell’eccessiva esposizione in rete dei loro figli

# Ma...



**“Lo sharenting, che deriva dalle parole inglesi “share” (condividere) e “parenting” (allevare i figli) è un fenomeno da tempo all’attenzione del Garante, soprattutto per i rischi che comporta sull’identità digitale del minore e sulla corretta formazione della sua personalità**

**La diffusione di immagini a partire dalla più tenera età (spesso spinta fino alla diffusione di ecografie) rischia inoltre di creare tensioni anche importanti nel rapporto tra genitori e figli che si vedono costruita un’immagine pubblica che potrebbero non desiderare**

## Da dove veniamo – Art. 2 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003, prima delle modifiche del d.lgs. n. 101/2018)



Il presente testo unico, di seguito denominato "codice " garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell'interessato  
**con particolare riferimento**

alla riservatezza, **all'identità personale** e al diritto alla protezione dei dati personali

## Pagina del sito istituzionale del Garante sul fenomeno - [Sharenting - Garante Privacy](#)



La gioia di un momento da condividere, pubblicando l'immagine dei propri figli, è un'emozione comprensibile, ma allo stesso tempo è necessario chiedersi se ci sono rischi nell'eccessiva sovraesposizione online

La diffusione non condivisa di immagini rischia inoltre di creare tensioni anche importanti nel rapporto tra genitori e figli



**È dunque necessario che i “grandi” siano consapevoli dei pregiudizi cui sottopongono i minori con l’esposizione in rete (tendenzialmente per sempre) delle loro foto, anche in termini di utilizzo di immagini a fini pedopornografici, ritorsivi o comunque impropri da parte di terzi**



## Pagina del sito istituzionale del Garante sul fenomeno - rischi



E' bene riflettere sul fatto che postare foto e video della vita dei minori, magari accompagnati da informazioni come l'indicazione del nome, l'età o il luogo in cui è stato ripreso, contribuisce a definire l'immagine e la reputazione online



Ciò che viene pubblicato online o condiviso nelle chat di messaggistica rischia di non essere più nel nostro controllo e questo vale maggiormente nel caso dei minori

## Pagina del sito istituzionale del Garante sul fenomeno - rischi



Quando qualcosa appare su uno schermo, non solo può essere catturato e riutilizzato a nostra insaputa da chiunque per scopi impropri o per attività illecite, ma contiene più informazioni di quanto pensiamo, come ad esempio i dati di geolocalizzazione



E' opportuno chiedersi sempre se i nostri figli in futuro potrebbero non essere contenti di ritrovare loro immagini a disposizione di tutti **o non essere d'accordo con l'immagine che gli stiamo costruendo**



**È bene essere consapevoli che stiamo fornendo dettagli sulla loro vita e che potrebbero anche influenzare la loro personalità e la loro dimensione relazionale in futuro**

## Pagina del sito istituzionale del Garante sul fenomeno - accorgimenti



Se proprio si decide di pubblicare immagini dei nostri figli, è importante provare almeno a seguire alcune accortezze, come:


- **rendere irriconoscibile il viso del minore** (ad esempio, utilizzando programmi di grafica per "pixellare" i volti, disponibili anche gratuitamente online)
- **coprire semplicemente i volti con una "faccina" emoticon**
- **limitare le impostazioni di visibilità delle immagini sui social network** solo alle persone che si conoscono o che sono affidabili e non condividono senza consenso nel caso di invio su programma di messagistica istantanea
- **evitare la creazione di un account social dedicato al minore**
- **leggere e comprendere le informative sulla privacy dei social network su cui carichiamo fotografie, video, etc.**



La partecipazione avviene a titolo personale e le opinioni espresse nel corso della medesima non vincolano in alcun modo l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali



Aumentare la consapevolezza



Diminuire il rischio

La partecipazione avviene a titolo personale e le opinioni espresse nel corso della medesima non vincolano in alcun modo l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

## Possibili fenomeni correlati - rinvio



Cyberbullismo

<https://www.gpdp.it/temi/cyberbullismo>




Revenge porn

[Revenge Porn - Garante Privacy](#)

La partecipazione avviene a titolo personale e le opinioni espresse nel corso della medesima non vincolano in alcun modo l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

## Strumenti di tutela «preventivi»



Fino ad adesso ci siamo soffermati sulle indicazioni fornite dal Garante a fini di:

- informazione al pubblico
- comunicazione istituzionale
- formazione
- promozione di consapevolezza

<https://www.gpdp.it/>

La partecipazione avviene a titolo personale e le opinioni espresse nel corso della medesima non vincolano in alcun modo l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

## Alcune esperienze di altre authority -rinvio



<https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/data-sharing/data-sharing-a-code-of-practice/data-sharing-and-children/>

[Sharing photos and videos of your child on social networks: what risks | CNIL](#)



[Los riesgos del 'sharenting' en la vida de los menores | AEPD](#)

## Strumenti di tutela «successivi» - esercizio dei diritti artt. 12 e segg. del GDPR –focus art. 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)- richiesta

L'Interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano se sussiste uno dei seguenti motivi:



- a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati
- b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento
- c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2



## Strumenti di tutela «successivi» - esercizio dei diritti artt. 12 e segg. del GDPR –focus art. 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») -richiesta



d) i dati personali sono stati trattati illecitamente

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento



f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1

## Strumenti di tutela «successivi» - esercizio dei diritti artt. 12 e segg. del GDPR –focus art. 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») - riscontro



Il Titolare fornisce le informazioni relative alla richiesta dell'interessato senza giustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro 1 mese dal ricevimento della richiesta



Il Titolare, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali



## Strumenti di tutela «successivi» - reclamo art. 77 del GDPR



Se l'interessato ritiene che il trattamento dei dati che lo riguardano non sia conforme alle disposizioni vigenti ovvero che la risposta ad un'istanza con cui esercita uno o più dei diritti non pervenga entro un mese dall'invio dell'istanza stessa o non sia soddisfacente, potrà rivolgersi



Il reclamo al Garante ed il ricorso all'autorità giudiziaria sono forme di tutela alternativa

Il Codice privacy stabilisce che se è già stata intrapresa una delle due forme di tutela, l'altra non potrà essere avviata (cfr. art. 140 bis Codice privacy)

## Strumenti di tutela «successivi» - reclamo art. 77 del GDPR



Il Reclamo deve contenere indicazioni dettagliate sui fatti, sulle disposizioni ritenute violate, sulle misure richieste, sugli identificativi del titolare/responsabile. Sono allegati i documenti utili ai fini della valutazione (cfr. art. 142 Codice privacy)



Il reclamo può essere sottoscritto direttamente dall'interessato oppure, per suo conto, da un avvocato, un procuratore, un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro. In tali casi, è necessario conferire una procura da depositarsi presso il Garante


Il reclamo e l'eventuale procura dovranno essere sottoscritti con firma autenticata, ovvero con firma digitale, ovvero con firma autografa (in tale ultimo caso, al reclamo dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento dell'interessato/a in corso di validità)

## Strumenti di tutela «successivi» - reclamo art. 77 del GDPR



Il Garante decide sul reclamo entro 9 mesi dalla presentazione (12 mesi in caso di particolari esigenze istruttorie)

Entro 3 mesi dalla presentazione informa l'interessato sullo stato del procedimento  
(cfr. art. 143 Codice privacy)



Avverso la decisione, entro 30 giorni è ammesso il ricorso davanti all'autorità giudiziaria (cfr. art. 152 Codice privacy)



La partecipazione avviene a titolo personale e le opinioni espresse nel corso della medesima non vincolano in alcun modo l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

## Strumenti di tutela «successivi» - segnalazione art. 144 Codice in materia di protezione dei dati personali



Chiunque può inviare al Garante una “**segnalazione**”, quando non è possibile presentare un reclamo circostanziato, non disponendosi di sufficienti informazioni, oppure qualora si intenda effettuare una semplice “denuncia” che possa indurre il Garante ad effettuare un controllo sull’attività asseritamente illecita di un titolare o sull’eventuale violazione della normativa



Per la segnalazione non sono previsti particolari vincoli di forma

In tal caso, però, il Garante non è obbligato ad agire o a prendere provvedimenti

## Strumenti di tutela «successivi» - per approfondire



[SCHEDA - Segnalazione e reclamo - Gli strumenti di tutela a disposizione... - Garante Privacy](#)

La partecipazione avviene a titolo personale e le opinioni espresse nel corso della medesima non vincolano in alcun modo l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

## Strumenti di tutela specifici



Cyberbullismo

<https://www.gpdp.it/temi/cyberbullismo>



Revenge porn

[Revenge Porn - Garante Privacy](#)

La partecipazione avviene a titolo personale e le opinioni espresse nel corso della medesima non vincolano in alcun modo l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

## Provvedimento del 13 novembre 2024 [docweb 10076481]



...**VISTO il reclamo** con cui la sig.ra XX ha lamentato una violazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali con riferimento alla pubblicazione, realizzata dal sig. XX attraverso il proprio profilo Facebook, di una foto riguardante il figlio minore infraquattordicenne della stessa reclamante, concepito nell'ambito della relazione avuta con il sig. XX, **precisando di aver già rivolto a quest'ultimo un preventivo interpello ai fini della rimozione della foto che, tuttavia, ha avuto esito negativo**

## Provvedimento del 13 novembre 2024 [docweb 10076481]



...VISTA la nota con cui il sig. XX rappresentato e difeso dall'avv. XX, ha fornito riscontro alla richiesta di osservazioni di questo Ufficio esponendo:



- di avere tutto il diritto alla pubblicazione della foto, essendo il minore in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori
- che l'immagine, raffigurante sia il figlio avuto con la sig.ra XX che un secondo minore concepito con l'attuale compagna, si limita a mettere in evidenza alcune peculiari caratteristiche e somiglianze dei due bambini, in quanto entrambi generati dallo stesso padre



## Provvedimento del 13 novembre 2024 [docweb 10076481]



- che la pubblicazione della foto rispetta il decoro e la reputazione del minore



- che l'immagine non è nitida e i bambini sorridono ad occhi chiusi quindi la foto non appare in contrasto con la normativa vigente in materia di tutela dei dati personali



## Provvedimento del 13 novembre 2024 [docweb 10076481]



...VISTA la nota con cui la reclamante, rappresentata e difesa dall'avv. XX, ha replicato alle osservazioni del sig. XX rilevando la non correttezza di quanto affermato e, in particolare, che:



- la pubblicazione sui social network di fotografie ritraenti soggetti minorenni richiede il necessario preventivo consenso esplicito di entrambi i genitori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 320 c.c., in quanto si tratta di un atto che eccede l'ordinaria amministrazione che ha ad oggetto il trattamento di dati personali sensibili, tra cui vi rientra l'immagine del soggetto minore (cfr. Tribunale Rieti, 17.10.2022 n. 443)»



## Provvedimento del 13 novembre 2024 [docweb 10076481]



- il consenso di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale è richiesto anche laddove ai genitori, benché non più conviventi, sia stato riconosciuto l'affidamento condiviso della prole



## Provvedimento del 13 novembre 2024 [docweb 10076481]



- l'associazione tra l'immagine pubblicata e la didascalia che l'accompagna ... esprime inoltre la volontà del sig. XX di rendere note informazioni riguardanti la famiglia del minore, incidendo conseguentemente sul diritto alla riservatezza e al rispetto della vita privata della stessa reclamante



## Provvedimento del 13 novembre 2024 [docweb 10076481]



- risulta incoerente e non veritiero quanto sostenuto dal sig. XX circa l'assenza di nitidezza dell'immagine raffigurante i due bambini, ponendosi tale affermazione in contraddizione con il precipuo scopo della pubblicazione che, come affermato dallo stesso sig. XX, risultava diretta a mettere in rilievo le caratteristiche fisiche di somiglianza e riconducibilità al padre dei citati bambini



## Provvedimento del 13 novembre 2024 [docweb 10076481]



- la pubblicazione di immagini di minori in rete – costituendo quest’ultima una “piazza telematica” aperta a tutti ed idonea a diffondere i contenuti in essa condivisi – configura ormai un’attività suscettibile di poter ledere gli interessi dei minori, tanto «da esonerare la necessità di valutazione del concreto pericolo, nel momento in cui il materiale, appunto, è inserito entro un frequentatissimo social network»



## Provvedimento del 13 novembre 2024 [docweb 10076481]



RILEVATO, con riguardo al caso in esame, che:

- il resistente ha affermato che il minore ritratto nella foto oggetto di reclamo è affidato congiuntamente alla reclamante e allo stesso sig. XX
- il sig. XX ha proceduto alla pubblicazione della foto contestata, raffigurante il figlio infraquattordicenne, attraverso il proprio profilo Facebook
- la foto risulta nitida e consente l'agevole identificabilità dei soggetti ritratti
- la pubblicazione è avvenuta senza l'autorizzazione della reclamante e, dunque, in mancanza del consenso da parte di entrambi i genitori del minore



## Provvedimento del 13 novembre 2024 [docweb 10076481]



RITENUTO pertanto che la pubblicazione della foto oggetto di reclamo è avvenuta in assenza di un'idonea base giuridica, integrando una violazione del principio di liceità del trattamento (cfr. art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento), nonché degli artt. 6 e 8 del Regolamento e dell'art. 2-quinquies del Codice



## Provvedimento del 13 novembre 2024 [docweb 10076481]



RITENUTO di dichiarare l'illiceità di siffatto trattamento e di dover disporre nei confronti del sig. XX, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, la misura del divieto di ulteriore trattamento dell'immagine del figlio minore in assenza del consenso di entrambi i genitori



CONSIDERATO che il sig. XX non ha mai subito alcuna contestazione e non sono stati precedentemente predisposti provvedimenti nei confronti dello stesso e che, pertanto, risulta proporzionata, nel caso in esame, l'applicazione della misura dell'ammonimento



RITENUTO dunque, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, di dover ammonire il sig. XX per l'inosservanza delle disposizioni sopra richiamate

## Provvedimento del 13 novembre 2024 [docweb 10076481]



ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento dichiara l'illiceità del trattamento nei termini di cui in premessa e per l'effetto:



a) ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, dispone nei confronti del sig. XX il divieto di ulteriore trattamento dell'immagine del figlio minore in assenza del consenso di entrambi i genitori, eccezion fatta per la sua mera conservazione, anche a fini di eventuali utilizzi in sede giudiziaria;



b) ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, dispone la misura dell'ammonimento nei confronti del sig. XX per le violazioni accertate nel corso del presente procedimento;

...

## Provvedimento del 13 novembre 2024 [docweb 10076481]



Il Garante invita, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), del Regolamento, il sig. XX, entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese, al fine di dare completa attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui agli artt. 166 del Codice e dell'art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento.



INTERNAL



# Grazie

La partecipazione avviene a titolo personale e le opinioni espresse nel corso della medesima non vincolano in alcun modo l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali